



Condizioni generali del Libretto ETI

Il vostro Libretto ETI in breve	2
1. Disposizioni generali	5
1.1 Varianti del Libretto ETI	5
1.2 Persone assicurate	5
1.3 Veicoli	5
1.4 Validità territoriale	5
1.5 Anticipo sulle spese	6
1.6 Esclusioni generali	6
1.7 Diritti e obblighi contrattuali	6
1.8 Diritti e obblighi in caso di sinistro	7
1.9 Clausola di sussidiarietà e di pretese verso terzi	7
1.10 Esclusione di responsabilità	7
1.11 Foro e diritto applicabile	7
2. Annullamento del viaggio prima della partenza	8
2.1 Eventi coperti	8
2.2 Eventi non coperti	8
2.3 Prestazioni	8
2.4 Prestazioni non coperte	9
2.5 Come procedere	9
3. Assistenza alle persone dopo la partenza	10
3.1 Ricerca e salvataggio	10
3.2 Trasporto di emergenza	10
3.3 Rimpatrio sanitario	10
3.4 Rimpatrio in caso di decesso	10
3.5 Anticipo sulle spese di cura ospedaliera o ambulatoriali	10
3.6 Spese di visita	10
3.7 Accompagnamento di minorenni	10
3.8 Spese supplementari di rientro anticipato	10
3.9 Spese supplementari di soggiorno prolungato	11
3.10 Spese supplementari in caso di perdita della coincidenza aerea	11
3.11 Conseguenze in caso di furto di documenti	11
3.12 Prestazioni non coperte	12
3.13 Come procedere	12
4. Assistenza legata all'uso di un veicolo privato dopo la partenza all'estero	13
4.1 Soccorso stradale, traino e sollevamento con argano	13
4.2 Prestazioni in caso di riparazione del veicolo sul posto	13
4.3 Anticipo sulle spese	13
4.4 Prestazioni se il veicolo non è riparabile o se, dopo un furto, è stato ritrovato tardivamente	13
4.5 Prestazioni in caso d'invalidità del conducente	14
4.6 Prestazioni non coperte	14
4.7 Come procedere	14
5. Protezione giuridica	15
5.1 Eventi coperti	15
5.2 Eventi non coperti	15
5.3 Prestazioni	15
5.4 Prestazioni non coperte	15
5.5 Come procedere	16
6. Disposizioni riguardanti i servizi complementari	17
6.1 Centrale d'intervento ETI	17
6.2 Medi-Service	17
6.3 Assistenza per il blocco delle tessere	17
6.4 Home-Assistance	17
Glossario	18

Il vostro Libretto ETI in breve

Chi sono i vostri assicuratori?

Le prestazioni sono fornite da:

- Touring Club Svizzero (di seguito TCS), Chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE e assicurate da:
 - TCS Assicurazioni SA (di seguito TAS), Chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE, per le prestazioni di cui ai capitoli 2, 3, 4 (in parte) e 6.
 - Le prestazioni di cui al capitolo 4: soccorso stradale (art. 4.1), invio di pezzi di ricambio (art. 4.2.2), anticipo sulle spese (art. 4.3), rimpatrio del veicolo non riparato fino a CHF 2'000.- (art. 4.4.2) e abbandono del veicolo (art. 4.4.3) sono assicurate dal TCS;
 - Assista TCS SA (di seguito Assista), Chemin de Blandonnet 4, casella postale 820, 1214 Vernier GE, per le prestazioni di cui al capitolo 5.

Questi partner contrattuali sono collettivamente denominati «Gruppo TCS».

Quali sono i rischi assicurati?

Indipendentemente dalla soluzione scelta, il vostro Libretto ETI garantisce in ogni caso le prestazioni seguenti:

- Spese di annullamento
- Assistenza alle persone 24 ore su 24
- Assicurazione protezione giuridica viaggi
- Prestazioni complementari

La copertura seguente è concessa unicamente ai beneficiari di un Libretto ETI Europa «motorizzato»:

- Assistenza relativa all'uso di un veicolo privato dopo la partenza all'estero

Quali sono le prestazioni principali assicurate dal vostro Libretto ETI?

Il Libretto ETI «non motorizzato» include le prestazioni seguenti:

Assicurazione spese d'annullamento viaggi (capitolo 2)

- Spese di annullamento dovute contrattualmente
- Spese per la modifica del viaggio

Assistenza alle persone (capitolo 3)

- Spese di salvataggio e di ricerca
- Spese di trasporto e spese di trasporto supplementare
- Spese supplementari d'alloggio
- Rimborso delle spese per la parte del soggiorno non effettuato

Protezione giuridica viaggio (capitolo 5)

- Spese e onorari di avvocato
- Spese e tassa di giustizia
- Spese per perizie
- Spese per l'incasso
- Spese di traduzione

Il Libretto ETI «motorizzato» include le prestazioni seguenti:

Prestazioni del Libretto ETI «non motorizzato»

Assistenza ai veicoli (capitolo 4)

- Assistenza in caso di guasto e rimorchio del veicolo
- Spese di deposito
- Trasporto del veicolo
- Spese di trasporto e spese di trasporto supplementare
- Spese supplementari di alloggio
- Spese di spedizione per pezzi di ricambio
- Rottamazione del veicolo

Il vostro Libretto ETI in breve

Cosa comprende il pacchetto delle prestazioni complementari?

- La **Centrale d'intervento ETI** è a disposizione dei beneficiari del Libretto ETI 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. Oltre ad un'assistenza rapida, efficace ed adeguata, essa fornisce informazioni turistiche riguardanti i paesi che il beneficiario vorrebbe visitare, così come, su richiesta di quest'ultimo, informazioni alla famiglia o al proprio datore di lavoro sulla natura del problema e sui provvedimenti adottati.
- **Medi-Service** mette a disposizione un'assistenza sanitaria, consulenze mediche, un servizio di traduzione, nonché, nel limite del possibile, l'invio di farmaci vitali.
- L'**Assistenza per il blocco delle carte** dispensa consigli pratici in caso di furto o di perdita di carte di credito o bancarie, così come di documenti d'identità e di telefoni cellulari.
- **Home-Assistance** fornisce al beneficiario il numero di telefono di un artigiano competente per risolvere la situazione dal luogo di vacanza, nel caso in cui si dovessero verificare delle situazioni di emergenza presso il suo domicilio legale in Svizzera durante il viaggio. Nel caso in cui l'evento richiede la presenza del beneficiario per una durata limitata, le spese di viaggio di rientro al domicilio e, poi, quelle di ritorno sul luogo di soggiorno, sono prese a carico.

Chi sono i vostri interlocutori?

- Per le vostre richieste di **assistenza urgente: Centrale d'intervento ETI 24 ore su 24, tutto l'anno**
Telefono: +41 22 417 22 20
Fax: +41 22 417 22 02
E-mail: eti@tcs.ch

Le conversazioni telefoniche a destinazione o in provenienza dalla Centrale d'intervento ETI sono registrate per garantire l'efficacia delle prestazioni di assistenza. Le spese necessarie per raggiungere la Centrale d'intervento ETI (telefono, fax) in casi urgenti sono prese a carico, contro presentazione dei giustificativi.

- Per le vostre richieste d'informazione relative ad una pratica in corso rivolgersi a:
 Touring Club Svizzero, Assistance ETI, casella postale 820, 1214 Vernier GE
 Telefono: +41 22 417 27 27
- Per le vostre richieste di rimborso riguardanti l'annullamento prima della partenza rivolgersi a:
 TCS Assicurazioni SA, Servizio Annullamento ETI, casella postale 820, 1214 Vernier GE
 Telefono: +41 22 417 27 27
- Per le vostre richieste d'intervento giuridico rivolgersi a:
 Assista TCS SA, Sinistri ETI, casella postale 820, 1214 Vernier GE
 Telefono: +41 22 417 27 27
 E-mail: assista@tcs.ch
- Per le vostre richieste d'informazione generali relative all'ETI TCS o ad altri prodotti del TCS:
 Touring Club Suisse, Servizio clienti, casella postale 820, 1214 Vernier GE
 Telefono: 0844 888 111
 E-mail: service@tcs.ch

Quali sono le persone ed i veicoli assicurati?

Il Libretto ETI è valido per le persone che hanno il loro domicilio legale in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein. Nella proposta di contratto e sulla tessera di autenticazione è indicato se il contratto è stato stipulato dal solo titolare (Libretto ETI Individuale) oppure dal titolare e dalla sua famiglia (Libretto ETI Famiglia).

L'assistenza ai veicoli include la copertura di veicoli da turismo, di motocicli, di camper e di minibus fino a 3,5 t e 3,2 m d'altezza, immatricolati in Svizzera e guidati da un beneficiario. Sono altresì coperti tutti i rimorchi fino a 3,5 t autorizzati legalmente al traffico in relazione ad un veicolo assicurato.

1 Disposizioni generali

Quali sono le principali esclusioni?

Nessuna prestazione è accordata per gli eventi seguenti (art. 1.6):

- i casi non previsti dalle presenti Condizioni generali;
- gli eventi che, al momento dell'acquisto o del rinnovo del Libretto ETI Europa o dell'Estensione Mondo, della prenotazione, della partenza per un viaggio, o dell'inizio delle vacanze, erano già sopraggiunti o avrebbero dovuto essere riconosciuti dal beneficiario;
- in caso di eventi in relazione con imprese a rischio in cui il beneficiario si espone consapevolmente ad un pericolo.

Validità territoriale

Il Libretto ETI Europa garantisce le prestazioni «motorizzato» o «non motorizzato» in Europa e nei paesi appartenenti al bacino mediterraneo. Le prestazioni legate all'uso di un veicolo privato e alla protezione giuridica non sono garantite se l'evento si verifica in Svizzera (art. 1.4).

L'Estensione Mondo garantisce le prestazioni «non motorizzato» in tutti i paesi, eccetto quelli coperti dal libretto Europa (art. 1.4.2).

Validità temporale

Il Libretto ETI Europa ha una validità di un anno a partire dal giorno seguente a quello del pagamento integrale del premio.

L'Estensione Mondo ha una validità a decorrere dal giorno seguente a quello del pagamento integrale del premio e fino alla scadenza del Libretto ETI Europa.

Il contratto può essere disdetto anticipatamente da una delle due parti a seguito di un sinistro per il quale il TCS, TAS o Assista hanno versato delle prestazioni conformemente alla Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

In caso di trasferimento del domicilio legale all'estero o in caso di revoca del domicilio legale, la copertura termina alla scadenza del Libretto ETI.

Quali sono i vostri obblighi?

I sinistri devono essere obbligatoriamente annunciati al TCS, a TAS o ad Assista entro breve termine. Il beneficiario deve attenersi alle istruzioni indicate nel Libretto ETI e a quelle che gli sono fornite dal TCS, TAS e Assista.

Pagamento del premio assicurativo

L'importo del premio assicurativo dipende dalla copertura scelta. Il premio è pagabile annualmente.

Protezione dei dati

L'amministratore dello schedario dei dati personali dei beneficiari del Libretto ETI è il TCS. I dati personali dei beneficiari del Libretto ETI (dati relativi al contratto, indicazioni in merito ai sinistri, così come il tipo di sinistro, la data d'apertura e di chiusura della pratica, le spese) sono trasmessi all'interno del Gruppo TCS (TCS, TAS, Assista) per fini di gestione del sinistro, di marketing, di analisi statistiche, di gestione dei rischi d'assicurazione e per il trattamento amministrativo.

I dati personali dei sinistri sono trasmessi all'interno del Gruppo TCS (TCS, TAS, Assista) unicamente per il trattamento dei sinistri, a scopi analitici e di gestione dei rischi. Per il trattamento amministrativo, alcuni dati personali (indirizzo, tipo di contratto) possono essere trasmessi a terzi. In tal caso, il TCS, TAS o Assista verificano che il trattamento dei dati personali avvenga in modo confidenziale.

Importante!

Troverete maggiori informazioni nelle presenti Condizioni generali.

4

5

1 Disposizioni generali

1.1 Varianti del Libretto ETI

Il Libretto ETI garantisce prestazioni d'assistenza e d'assicurazione alle persone e ai veicoli in caso di viaggio secondo la copertura geografica scelta (art. 1.4).

1.1.1 La copertura «non motorizzato» garantisce ai beneficiari (secondo gli art. 1.2.1 e 1.2.2) le prestazioni «d'annullamento del viaggio» e «di assistenza alle persone» contemplate dai capitoli 2 e 3, nonché la «protezione giuridica» contemplata dal capitolo 5. I soci del TCS delle categorie «non motorizzato», «ciclista», «junior» e «canoista» possono sottoscrivere unicamente un Libretto ETI «non motorizzato».

1.1.2 La copertura «motorizzato» garantisce ai beneficiari (secondo gli art. 1.2.1 e 1.2.2), oltre alle prestazioni «non motorizzato» secondo il capoverso 1.1.1, le prestazioni di «assistenza ai veicoli» descritti sotto il capitolo 4. I soci del TCS delle categorie «motorizzato» e «cooldown club» possono sottoscrivere unicamente un Libretto ETI «motorizzato».

1.2 Persone assicurate

Soltanto i soci del TCS domiciliati in Svizzera possono acquistare un Libretto ETI.

I soci domiciliati all'estero nelle zone confinanti con la Svizzera possono acquistare un Libretto ETI, in base alle «Disposizioni particolari per i titolari di un Libretto ETI domiciliati nelle zone di confine».

1.2.1 Sono beneficiari del Libretto ETI Individuale

- il titolare del Libretto ETI;
- i minorenni che non vivono in comunione domestica con il titolare, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata di un viaggio.

1.2.2 Sono beneficiari del Libretto ETI Famiglia

- il titolare del Libretto ETI;
- le persone che vivono con il titolare nella stessa comunione domestica;
- i minorenni che non vivono nella stessa comunione domestica con il titolare, ma che sono stati invitati da quest'ultimo per la durata di un viaggio.

1.2.3 Copertura particolare del Libretto ETI Famiglia

La protezione giuridica di cui al capitolo 5 è concessa agli occupanti di un veicolo a motore destinato alla circolazione stradale fino a 3,5 t e 3,2 m di altezza, guidato, noleggiato in previsione o al momento di un viaggio, o preso in prestito in loco

da un beneficiario. La durata del noleggio o del prestito non deve essere superiore a tre mesi. Gli occupanti del veicolo devono essere domiciliati in Svizzera e trasportati gratuitamente.

1.3 Veicoli

1.3.1 Veicoli assicurati

Il Libretto ETI copre, secondo le condizioni di cui al capitolo 4, ogni veicolo privato a motore destinato alla circolazione stradale fino ad un peso totale di 3,5 t e di 3,2 m di altezza, immatricolato in Svizzera e guidato da un beneficiario secondo gli art. 1.2.1 e 1.2.2.

Sono altresì coperti tutti i rimorchi fino a 3,5 t autorizzati legalmente al traffico e trainati da un veicolo coperto.

1.3.2 Veicoli non assicurati

I veicoli seguenti non sono coperti dal capitolo 4 del Libretto ETI:

- i veicoli motorizzati a noleggio;
- i veicoli utilizzati a scopi professionali (ad esempio veicoli appartenenti ad aziende, taxi, autoscuole);
- i veicoli muniti di targhe professionali;
- i veicoli destinati all'esportazione;
- i ciclomotori;
- i biciclette e i veicoli simili.

1.4 Validità territoriale

1.4.1 Libretto ETI Europa

Il Libretto ETI Europa garantisce le prestazioni «motorizzato» o «non motorizzato» conformemente all'art. 1.1.1 per gli eventi sopraggiunti nei paesi seguenti:

Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaigian, Bielorussia, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Israele, Italia, Kazakistan (fino agli Urali), Kosovo, Lettonia, Libano, Libia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Paesi-Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Regno Unito d'Inghilterra e dell'Irlanda del Nord, Repubblica Ceca, Russia (fino agli Urali), San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Siria, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria, Stato della Città del Vaticano. Sono esclusi dalla copertura europea: i dipartimenti ed i territori d'oltremare dei paesi europei.

Nelle presenti Condizioni generali, il Liechtenstein è sistematicamente assimilato alla Svizzera. Le prestazioni presenti nei capitoli 4 e 5 non sono garantite qualora l'evento si verifichi in Svizzera.

Sotto forma di carta geografica, la copertura europea si presenta così segue:



1.4.2 Estensione Mondo del Libretto ETI

L'Estensione Mondo garantisce le prestazioni «non motorizzato» secondo l'art. 1.1.1 per gli eventi sopraggiunti in tutti i paesi, ad esclusione di quelli coperti dal Libretto ETI Europa.

1.5 Anticipo sulle spese

Gli anticipi di spese versati dal TCS, TAS o ad Assista devono essere rimborsati dal beneficiario appena richiesti. Le spese di sollecito e d'incasso sono a carico del titolare.

1.6 Esclusioni generali

Il Libretto ETI non copre gli eventi seguenti: gli eventi non previsti dalle presenti Condizioni generali;

1.6.2 gli eventi già verificatisi al momento dell'acquisto del Libretto ETI o dell'Estensione Mondo;

1.6.3 i sinistri causati da circostanze preesistenti, conosciute o prevedibili prima della prenotazione del viaggio o della partenza, rispettivamente da una malattia grave risultante da una complicazione o conseguente ad un'operazione già prevista al momento della prenotazione.

In caso di disturbi psichici o di malattie croniche, le prestazioni sono accordate solo nel caso in cui la capacità di viaggiare è stata attestata al momento della prenotazione del viaggio dal medico curante, e se il viaggio deve essere annullato o il soggiorno interrotto o prolungato a causa di un peggioramento acuto, imprevedibile e confermato dal medico curante;

1.6.4 in caso di consumo abusivo d'alcool, farmaci o stupefacenti;

1.6.5 in caso di partecipazione attiva a scioperi, disordini di qualsiasi genere, risse o liti;

1.6.6 in caso di commissione o tentativo di crimini o di delitti intenzionali;

1.6.7 in caso di partecipazione ad imprese temerarie, gare, prove di resistenza o altre attività a rischio;

1.6.8 in caso di eventi bellici, rivoluzioni, ribellioni, disordini interni (atti di violenza contro persone o atti commessi in occasione di assembramenti, sommosse o disordini).

Tuttavia, qualora un beneficiario è sorpreso da tali eventi durante il suo viaggio, la copertura del Libretto ETI rimane valida durante i quattordici giorni che seguono l'inizio di uno di questi eventi;

1.6.9 i viaggi prenotati a destinazione di paesi o zone sconsigliati al momento della prenotazione dai servizi ufficiali svizzeri (il Dipartimento federale degli affari esteri/DFAE o l'Ufficio federale della sanità pubblica/UFSP) e/o dall'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e/o dal TCS;

1.6.10 i viaggi in vista di un trattamento medico o di chirurgia estetica;

1.6.11 in caso di guida di un veicolo da parte di una persona che non è in possesso di una regolare licenza di condurre;

1.6.12 in caso di un evento imputabile ad un difetto di manutenzione o ad una manutenzione insufficiente (secondo le norme del costruttore) del veicolo;

1.6.13 in caso di un evento dovuto a catastrofi nucleari o di malattie consecutive a catastrofi nucleari;

1.6.14 nel caso in cui un danno è stato causato intenzionalmente da uno dei beneficiari;

1.6.15 la proprietà part-time di beni immobiliari (time-sharing) così come le locazioni di una durata superiore a tre mesi.

Altri casi di esclusione sono indicati nelle disposizioni specifiche.

1.7 Diritti e obblighi contrattuali

1.7.1 Inizio e fine del contratto

Il Libretto ETI Europa ha una validità di un anno a partire dal giorno seguente alla data di pagamento integrale del premio.

L'Estensione Mondo ha una validità dal giorno seguente alla data di pagamento integrale del premio e fino alla scadenza del Libretto ETI Europa.

Il Libretto ETI copre gli eventi che sopraggiungono durante la durata del contratto.

1.7.2 Disdetta del Libretto ETI in caso di sinistro

Il contratto Libretto ETI può essere disdetto da una delle due parti a seguito di un sinistro per il quale il TCS, TAS o Assista hanno effettuato dei versamenti conformemente alla Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

In caso di disdetta del contratto, la responsabilità del TCS, di TAS o di Assista cessa quattordici giorni

dopo l'avvenuta notifica della disdetta all'altra parte.

Il premio non utilizzato è rimborsato conformemente alle disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA).

1.8 Diritti e obblighi in caso di sinistro

I sinistri devono essere obbligatoriamente annunciati al TCS, a TAS o ad Assista entro breve termine. Il beneficiario deve conformarsi alle istruzioni che figurano nel Libretto ETI e a quelle che gli sono impartite dal TCS, TAS e Assista. Il TCS, TAS o Assista devono in particolare ricevere immediatamente le informazioni richieste, i documenti ed i giustificativi necessari.

Il beneficiario deve adottare tutti i provvedimenti necessari al fine di attenuare le conseguenze del sinistro e stabilirne le circostanze.

Le prestazioni fornite da terzi sono coperte unicamente se l'accordo del TCS, del TAS o di Assista è stato ottenuto anticipatamente.

In caso di malattia o d'incidente, il beneficiario deve consultare immediatamente un medico e seguire le sue istruzioni. Il beneficiario s'impegna a liberare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti del TCS, di TAS o di Assista e dei nostri medici consulenti.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, le prestazioni potranno essere ridotte o rifiutate.

1.9 Clausola di sussidiarietà e di pretese verso terzi

Qualora il beneficiario vanti diritti derivanti da un contratto concluso con terzi, la copertura del Libretto ETI si limita alla parte delle prestazioni che sorpassano le prestazioni dei terzi. Se ciò nonostante il Libretto ETI abbia fornito delle prestazioni per il medesimo danno, tali prestazioni saranno considerate quale anticipo, ed il beneficiario cede al TCS, a TAS e/o ad Assista i diritti che potrebbe far valere nei confronti di terzi.

1.10 Esclusione di responsabilità

Nell'ambito delle prestazioni del Libretto ETI, il TCS organizza, in veste di mandatario, in luogo e vece del beneficiario, diversi interventi di terzi (in particolare in applicazione degli art. 3.3, 3.4, 4.1 e 4.4.2). Il TCS, TAS e Assista non sono responsabili della qualità delle prestazioni fornite da terzi né di eventuali danni da essi causati.

6

7

2 Annullamento del viaggio prima della partenza

2.1 Eventi coperti

Le prestazioni previste all'art. 2.3 sono concesse nel caso in cui un arrangiamento di viaggio, il viaggio convenuto in aereo, in treno o nave, la locazione di un alloggio per le vacanze, il noleggio di una barca o di una macchina, conclusi dal beneficiario, per uso personale o per l'uso di un altro beneficiario, deve essere annullato prima della partenza dal suo domicilio per una delle seguenti ragioni che rendono impossibile il viaggio:

- 2.1.1 malattia grave, ferite gravi a seguito di un incidente, complicazioni gravi in caso di gravidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario o di un parente che renda indispensabile la presenza del beneficiario;
- 2.1.2 nei 30 giorni antecedenti il viaggio, il beneficiario è assunto in maniera imprevista da un nuovo datore di lavoro oppure il datore di lavoro disdice il suo contratto per motivi economici. La data di partenza in viaggio deve situarsi nei tre mesi che seguono l'annuncio della disdetta del contratto di lavoro;
- 2.1.3 convocazione ufficiale inaspettata del beneficiario in qualità di testimone o giurato dinanzi ad un tribunale. La data dell'udienza deve situarsi durante il periodo del viaggio;
- 2.1.4 danneggiamenti materiali gravi dei beni del beneficiario a seguito di un furto, incendio, danni provocati da acqua o dalle forze della natura che richiedono imperativamente l'immediata presenza del beneficiario presso il proprio domicilio;
- 2.1.5 furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità) indispensabili per poter intraprendere il viaggio e che il beneficiario portava con sé al momento del furto. In tal caso il beneficiario deve aver sporto immediatamente denuncia presso la polizia;
- 2.1.6 mancanza o ritardo significativo del mezzo di trasporto pubblico utilizzato per recarsi direttamente al luogo di partenza in Svizzera, in quanto è stato previsto un tempo ragionevole e sufficiente tra il momento di arrivo del mezzo di trasporto pubblico e l'orario di partenza in Svizzera;
- 2.1.7 scioperi o altri disordini (atti di violenza commessi contro persone o beni durante assembramenti, manifestazioni, tumulti, tafferugli, ecc.) quarantena, epidemie o catastrofi naturali nei luoghi di viaggio, quando la vita del beneficiario o i suoi beni sono concretamente messi in pericolo e se dopo la prenotazione lo svolgimento del viaggio è sconsigliato dai servizi ufficiali svizzeri (DFAE o UFSP) e/o dall'OMS e/o dal TCS;
- 2.1.8 annullamento del viaggio, per uno dei motivi precitati, da parte di una persona che ha concluso lo stesso arrangiamento del beneficiario e senza la quale quest'ultimo non può ragionevolmente intraprendere il viaggio (questa norma non è applicata per i viaggi di gruppo che includono più di due persone).

2.2 Eventi non coperti (complemento dell'art. 1.6: Esclusioni generali)

- Non è concessa nessuna prestazione se:
- 2.2.1 il viaggio è di natura professionale e/o preso a carico da parte di un terzo (datore di lavoro, altre società);
 - 2.2.2 la malattia che motiva l'annullamento risulta da una complicazione o da conseguenze di un'operazione già prevista al momento della prenotazione del viaggio secondo l'art. 1.6.3;
 - 2.2.3 l'arrangiamento, il viaggio o la locazione sono in particolare annullati o modificati dall'organizzatore, dal prestatore di servizio, dall'agenzia di viaggi, dal locatore o da un accompagnatore remunerato, nonché in caso di interruzione o cessazione dell'attività di quest'ultimo;
 - 2.2.4 il viaggio o i biglietti di trasporto sono stati vinti e che il beneficiario non subisce pregiudizio finanziario alcuno o il prestatore propone un indennizzo per la totalità o una parte delle spese mediante un buono scambio per un viaggio ulteriore;
 - 2.2.5 i biglietti di trasporto sono parzialmente utilizzati o l'interruzione del viaggio a destinazione estera avviene in Svizzera;
 - 2.2.6 il luogo di destinazione finale si trova al di fuori dell'Europa secondo la definizione di cui all'art. 1.4.1 e che non è stata acquistata l'Estensione Mondo. In caso di scalo situato all'interno dell'Europa, questa parte non è comunque coperta.

2.3 Prestazioni

- 2.3.1 **Prestazioni**
I seguenti casi sono rimborsati fino ad un importo di CHF 120 000.— per ogni evento:
 - o le spese d'annullamento contrattuale dovute il giorno in cui sopraggiunge l'evento che causa l'annullamento e che non superino l'importo totale inizialmente previsto per il viaggio;
 - o le spese di modifica del viaggio fino a concorrenza dell'importo equivalente alle spese dovute in caso d'annullamento il giorno in cui si verifica l'evento che ha causato la modifica.Le spese relative a biglietti di spettacolo facenti parte del viaggio, fatturati integralmente, sono rimborsate alle stesse condizioni delle spese per un arrangiamento di viaggio, contro presentazione dei biglietti originali.
- 2.3.2 **Condizioni di rimborso**
Il rimborso è concesso nella misura in cui l'evento che ha causato l'annullamento sopravviene dopo la conclusione dell'arrangiamento o della locazione e allorché l'arrangiamento o la locazione non possono essere riutilizzati.

2 Annullamento del viaggio prima della partenza

2.4 Prestazioni non coperte

Le spese relative ai trasferimenti finanziari, per visti, vaccini, le spese inerenti alle pratiche ed ai premi d'assicurazione restano a carico del beneficiario.

2.5 Come procedere

Non appena venuto a conoscenza dell'evento, il beneficiario ne informerà immediatamente l'agenzia di viaggi, l'organizzatore, la compagnia aerea, il locatore, il noleggiatore o l'hotel. Il beneficiario annuncerà il caso al TCS per iscritto, entro cinque giorni feriali, a far tempo dal giorno in cui ha preso conoscenza dell'evento.

La richiesta di rimborso sarà indirizzata a:
TCS Assicurazioni SA, Servizio Annullamento ETI, casella postale 820, 1214 Vernier/GE indicando il numero di socio e allegando i giustificativi necessari.

- In originale: il certificato medico, la fattura d'annullamento, gli attestati che certificano le spese d'annullamento trattenute, di non-utilizzo di biglietti aerei, i titoli dei trasporti pubblici ed i biglietti per gli spettacoli fatturati integralmente.
- In fotocopia: il contratto dell'arrangiamento del viaggio o la fattura/conferma, il contratto di locazione, le Condizioni generali comprendenti le condizioni d'annullamento, i titoli dei trasporti pubblici fatturati parzialmente.

Le spese inerenti all'ottenimento degli attestati e dei certificati sono a carico del beneficiario.

8

9

3 Assistenza alle persone dopo la partenza

Nel caso in cui un beneficiario si ammali gravemente, subisca ferite gravi a seguito di un incidente, soffra di complicazioni gravi in caso di gravidanza, deceda, sia dato per scomparso o abbia interrotto il suo viaggio per ragioni riconosciute qui di seguito, sono garantite le prestazioni seguenti, salvo per eventi accaduti nell'ambito di attività regolari e abituali.

3.1 Ricerca e salvataggio

Il TCS si fa carico delle spese di ricerca o di salvataggio necessarie, fino a concorrenza di CHF 30 000.— per evento.

3.2 Trasporto di emergenza

Il trasporto di emergenza verso l'ospedale più vicino attrezzato per le cure di cui il beneficiario ha bisogno è preso integralmente a carico, e questo in via sussidiaria rispetto alle prestazioni coperte dall'assicurazione malattia o incidente del beneficiario. Le partecipazioni ai costi (franchigia e aliquota) rimangono a carico del beneficiario.

3.3 Rimpatrio sanitario

Nel caso in cui un ricovero o un trattamento medico si rivela impossibile o inappropriato sul luogo del sinistro, e che il rimpatrio sanitario sia medicalmente giustificato, il TCS organizza e prende a carico l'integralità delle spese di trasporto in ambulanza, aerei di linea o sanitari, verso l'ospedale più vicino al domicilio del beneficiario, il tutto secondo le prescrizioni mediche.

In ogni caso, il rimpatrio deve essere obbligatoriamente autorizzato dal TCS, pena la perdita per il beneficiario dei propri diritti. Il TCS organizzerà il rimpatrio sanitario in funzione delle prescrizioni dei medici-consulenti incaricati dal TCS e dal medico che ha esaminato il beneficiario da rimpatriare.

3.4 Rimpatrio in caso di decesso

In caso di decesso del beneficiario, il TCS organizza il rimpatrio a domicilio della salma o delle ceneri della persona deceduta. Sono integralmente presi a carico i costi di trasporto, così come le spese supplementari dovute, secondo quanto previsto dall'esecuzione dell'accordo internazionale sul trasferimento di corpi di persone decedute, nonché le spese di formalità imposte dalle autorità quando un beneficiario decede durante il viaggio.

3.5 Anticipo sulle spese di cura ospedaliera o ambulatoriali

In caso di ricovero ospedaliero o ambulatoriale del beneficiario, il TCS anticipa, se necessario, le spese inerenti a tali cure. L'importo garantito è limitato a CHF 5000.— per beneficiario per ogni evento so-

praggiungo in Europa e a CHF 10 000.— per beneficiario per ogni evento sopraggiungo nei luoghi coperti dall'Estensione Mondo. Il titolare s'impegna a restituire l'importo anticipato dal TCS.

3.6 Spese di visita

In caso di ricovero ospedaliero per una durata superiore a cinque giorni o in caso di decesso del beneficiario, il TCS organizza il trasporto di due parenti per recarsi in loco. Le spese di viaggio con partenza dalla Svizzera (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica) e di soggiorno (hotel di classe media, con colazione) sono prese a carico fino a concorrenza di CHF 4000.— per ogni evento per il Libretto ETI Europa e a concorrenza di CHF 6000.— per ogni evento per l'Estensione Mondo. In ogni caso, le prestazioni devono essere organizzate con l'accordo preventivo del TCS.

3.7 Accompagnamento di minorenni

Se nell'ambito degli eventi coperti dal capitolo 3, un beneficiario non può più occuparsi dei minorenni che viaggiano con lui, o se, per le stesse ragioni, i minorenni devono rientrare prematuramente, il TCS prende a carico le spese di trasporto (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica) e di soggiorno (hotel di classe media, con colazione) o di una persona incaricata di accompagnare i minorenni al loro domicilio, o di una persona scelta direttamente dal TCS per farlo. In ogni caso, le prestazioni devono essere organizzate con l'accordo preventivo del TCS.

3.8 Spese supplementari di rientro anticipato

Le prestazioni descritte qui di seguito sono accordate se un soggiorno deve essere interrotto prematuramente a causa di uno dei motivi seguenti:

- 3.8.1 malattia grave, ferite gravi a seguito di un incidente, complicazioni gravi in caso di gravidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario o di un parente, che rendono la presenza del beneficiario indispensabile;
- 3.8.2 danneggiamenti materiali gravi dei beni del beneficiario a seguito di un furto, incendio, danni causati da acqua o dalle forze della natura, nonché in caso di rottura di vetro che richiedono imperativamente la sua presenza al proprio domicilio;
- 3.8.3 scioperi o altri disordini (atti di violenza commessi contro persone o beni durante assembramenti, manifestazioni, tumulti, tafferugli, ecc.) quarantena, epidemie o catastrofi naturali nei luoghi di viaggio che possono, all'evidenza, impedire o rendere impossibile la continuazione del viaggio, se mettono concretamente in pericolo la vita o i beni del bene-

3 Assistenza alle persone dopo la partenza

ficiario e se i servizi ufficiali svizzeri (DFAE o UFSP) e/o l'OMS e/o il TCS abbiano sconsigliato di effettuare il viaggio.

La copertura assicurativa del Libretto ETI resta valida durante quattordici giorni dopo il verificarsi di uno degli eventi indicati;

- 3.8.4 ritorno anticipato, per uno dei motivi precitati, da parte di una persona che ha concluso lo stesso arrangiamento del beneficiario e senza la quale quest'ultimo non può ragionevolmente continuare il viaggio (questa norma non viene applicata per i viaggi di gruppo che includono più di due persone).

3.8.5 Prestazioni

Sono prese a carico:

- le spese supplementari del viaggio di rientro anticipato al domicilio (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica), nonché
- le spese contrattuali dovute e non rimborsabili per la parte non utilizzata del soggiorno inizialmente previsto (escluse le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato) fino ad un importo massimo CHF 120 000.— per ogni evento. In ogni caso la prestazione deve essere organizzata con l'accordo preliminare del TCS, e non è cumulabile con quelle previste agli art. 4.2.1 e 4.4.1.

3.8.6 Ritorno temporaneo

Se uno degli eventi indicati all'art. 3.8.1 si è verificato in Svizzera e richiede la presenza di un solo beneficiario per un periodo limitato, le sue spese di viaggio in Svizzera e di ritorno al luogo di soggiorno sono prese a carico dal TCS (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica). Le spese contrattualmente dovute e non rimborsabili per la parte di soggiorno inizialmente previsto e non utilizzato, non sono rimborsabili. In ogni caso la prestazione deve essere organizzata con l'accordo preliminare del TCS e non è cumulabile con quelle previste agli art. 4.2.1 e 4.4.1.

3.9 Spese supplementari di soggiorno prolungato

Le prestazioni descritte qui di seguito sono accordate se un soggiorno deve essere prolungato a causa di uno dei motivi seguenti:

- 3.9.1 malattia grave, ferite gravi a seguito di un incidente, complicazioni gravi in caso di gravidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario;
- 3.9.2 scioperi o altri disordini (atti di violenza commessi contro persone o beni durante un assembramento, manifestazioni, tumulti, tafferugli, ecc.) quarantena, epidemie o catastrofi naturali nei luoghi di viaggio che possono, all'evidenza, impedire o rendere impossibile il ritorno al domicilio alla data inizialmente prevista, se mettono concretamente in pericolo la

vita o i beni del beneficiario e qualora i servizi ufficiali svizzeri (DFAE o UFSP) e/o l'OMS e/o il TCS abbiano sconsigliato di effettuare il viaggio. La copertura assicurativa del Libretto ETI resta valida durante quattordici giorni dopo il verificarsi di uno degli eventi innanzi indicati;

- 3.9.3 soggiorno prolungato, per uno dei motivi precitati, da parte di una persona che ha concluso lo stesso arrangiamento del beneficiario e senza la quale quest'ultimo non può ragionevolmente proseguire il viaggio (questa norma non viene applicata per i viaggi di gruppo che includono più di due persone).

3.9.4 Prestazioni

Sono prese a carico:

- le spese supplementari di ritorno al domicilio (biglietto del treno, biglietto aereo in classe economica), nonché
- le spese supplementari di soggiorno prolungato (hotel di classe media, con colazione) fino a concorrenza di CHF 1000.— per ogni beneficiario;
- o le spese dovute da contratto e non rimborsabili, per la parte non utilizzata del soggiorno inizialmente previsto (escluse le spese del viaggio di ritorno originariamente prenotato) fino ad un importo massimo di CHF 120 000.— per ogni evento. In ogni caso, le prestazioni devono essere organizzate con l'accordo preventivo del TCS e non sono cumulabili con quelle previste agli art. 4.2.1 e 4.4.1.

3.10 Spese supplementari in caso di perdita della coincidenza aerea

Nel caso in cui una coincidenza tra due aerei di linea è stata persa unicamente a causa del primo trasportatore aereo (ritardo, volo annullato per ragioni tecniche) e senza responsabilità alcuna da parte del beneficiario, le spese di pernottamento (hotel di classe media, con colazione), nonché il nuovo biglietto aereo in classe economica per il proseguimento del viaggio, sono prese a carico fino a concorrenza di CHF 2000.— per beneficiario per il Libretto ETI Europa e fino a concorrenza di CHF 3000.— per beneficiario per l'Estensione Mondo. Questa prestazione è accordata unicamente se il primo trasportatore aereo non sia soggetto all'obbligo legale di farsi carico del danno subito dal beneficiario.

3.11 Conseguenze in caso di furto di documenti

In caso di furto di documenti personali (passaporto, carta d'identità) che sono indispensabili per il viaggio e che rendono momentaneamente impossibile la continuazione del viaggio o il ritorno al domicilio, le spese supplementari di soggiorno (hotel di classe media con colazione, trasporto in loco) sono

10

11

integralmente prese a carico fino a CHF 1000.– per evento per il Libretto ETI Europa e fino a CHF 3000.– per evento con l'Estensione Mondo. Queste prestazioni sono garantite solo se il beneficiario ha immediatamente spinto denuncia presso la polizia del paese in cui si trova, e non sono cumulabili con quelle previste dagli art. 4.2.1 e 4.4.1.

3.12 Prestazioni non coperte

Nel caso in cui degli animali domestici viaggiano con il beneficiario, quest'ultimo ne risponde personalmente e non viene loro concessa alcuna prestazione.

Gli eventuali costi supplementari che possono derivare non sono presi a carico dal TCS, TSA o da Assista.

3.13 Come procedere

In vista dell'ottenimento di un accordo preventivo, al verificarsi dell'evento il beneficiario deve avvisare immediatamente la Centrale d'intervento ETI del TCS secondo l'art. 1.8.

Centrale d'intervento ETI
 Telefono: +41 22 417 22 20
 Fax: +41 22 417 22 02
 E-mail: eti@tcs.ch

I giustificativi necessari, quali certificati medici, attestati ufficiali di decesso, rapporti di polizia, conteggio dell'agenzia di viaggi, fatture originali, copie di polizze d'assicurazione malattia/incidente, devono essere indirizzati a:
 TCS Assicurazioni SA, Assistance ETI,
 casella postale 820, 1214 Vernier/GE

Ulteriori giustificativi potranno essere richiesti in base all'evento.

Le prestazioni seguenti sono accordate unicamente ai beneficiari del Libretto ETI «motorizzato» quando, in Europa (secondo l'art. 1.4.1), il veicolo assicurato (secondo l'art. 1.3.1) non è utilizzabile a seguito di un guasto, di un incidente, di un atto di vandalismo, di un tentativo di furto o se è stato rubato. Tali prestazioni non sono garantite se l'evento ha luogo in Svizzera.

4.1 Soccorso stradale, traino e sollevamento con argano

In caso di guasto, incidente, atti di vandalismo, tentativo di furto, o allorché il veicolo è stato rubato e ritrovato, sempre che il veicolo circolava su una strada aperta al traffico, il TCS organizza i seguenti interventi: soccorso stradale, sollevamento con argano e rimorchio fino al garage appropriato più vicino. Sono prese integralmente a carico le spese relative a questi eventi, ad esclusione dei costi relativi ai pezzi di ricambio e delle spese di riparazione.

4.2 Prestazioni in caso di riparazione del veicolo sul posto

4.2.1 Spese supplementari durante la riparazione del veicolo

Se, a seguito di un evento coperto dal capitolo 4, il veicolo può essere rimesso in funzione entro un tempo ragionevole, sono prese a carico:

- o le spese supplementari sul posto (hotel di classe media con colazione, le spese di trasporto sul luogo con i mezzi di trasporto pubblici) fino a concorrenza di CHF 1000.– per ogni beneficiario, ma al massimo fino a CHF 4000.– per ogni evento.
- Nell'ambito del Libretto ETI Famiglia, questo servizio è ugualmente concesso agli altri passeggeri del veicolo secondo l'art. 1.3.1, trasportati gratuitamente e domiciliati in Svizzera;
- oppure le spese di noleggio di un veicolo fino a CHF 1000.– per evento.

Il TCS non può essere ritenuto responsabile delle condizioni contrattuali imposte dalle imprese che noleggiavano veicoli, tra cui in particolare il possesso di una carta di credito internazionale o l'età minima richiesta, così come la non disponibilità di veicoli sostitutivi.

In ogni caso, il TCS deve dare obbligatoriamente il suo accordo preliminare. Queste prestazioni non sono cumulabili con quelle previste agli art. 3.8, 3.9, 3.11 e 4.4.1.

4.2.2 Invio di pezzi di ricambio

Nel caso in cui i pezzi necessari non siano disponibili sul posto, il TCS provvede, nel limite del possibile, all'invio di tali pezzi e si assume le spese di spedizione. Il costo dei pezzi di ricambio deve essere rim-

borsato al TCS. Anche se i pezzi spediti non sono ritirati dal destinatario, quest'ultimo resta debitore di tali spese, così come delle spese supplementari per il loro rinvio o la loro distruzione. Le spese doganali rimangono a carico del beneficiario. Se il costo dei pezzi supera CHF 1000.–, il TCS richiede un deposito in contanti come garanzia.

4.2.3 Rimpatrio del veicolo riparato sul posto

Se il beneficiario non può ragionevolmente attendere la riparazione del suo veicolo sul posto, il TCS si fa carico delle spese di viaggio per una persona in treno o in aereo classe economica, affinché quest'ultima possa recuperarlo una volta riparato, il tutto a condizione che il viaggio sia effettuato entro due mesi a decorrere dal giorno del sinistro.

4.3 Anticipo sulle spese

In presenza di spese di riparazione elevate ed imprevisibili, il TCS può, nei limiti del possibile, anticipare il pagamento delle spese fino ad un importo massimo di CHF 2000.– per evento a favore dei beneficiari del Libretto ETI. Tale anticipo è concesso a condizione che il titolare non abbia altri debiti scoperti nei confronti del TCS, ed unicamente in casi urgenti, sempre che non sia possibile un'alternativa. Il titolare s'impegna a rimborsare l'importo anticipato dal TCS.

4.4 Prestazioni se il veicolo non è riparabile o se, dopo un furto, è stato ritrovato tardivamente

4.4.1 Spese supplementari di proseguimento del viaggio e di ritorno al domicilio

Se il veicolo è bloccato per un periodo prolungato, se è stato rubato o distrutto sul posto, sono prese a carico:

- o le spese supplementari di continuazione del viaggio e di ritorno al domicilio con mezzi di trasporto pubblici (biglietto del treno, biglietto aereo classe economica) fino a concorrenza di CHF 1000.– per ogni beneficiario, ma al massimo fino a CHF 4000.– per evento.
- Nel caso del Libretto ETI Famiglia, questo servizio è ugualmente concesso agli altri passeggeri del veicolo di cui all'art. 1.3.1, trasportati gratuitamente e domiciliati in Svizzera;
- o le spese per un veicolo di noleggio fino a CHF 2000.– per evento.

Il TCS non può essere ritenuto responsabile delle condizioni contrattuali imposte dalle imprese che noleggiavano veicoli, tra cui in particolare il possesso di una carta di credito internazionale o l'età minima richiesta, così come la non disponibilità di veicoli sostitutivi.

12

13

la partenza all'estero

In ogni caso, il TCS deve dare obbligatoriamente il suo accordo preliminare. Queste prestazioni non sono cumulabili con quelle indicate agli art. 3.8, 3.9, 3.11 e 4.2.1.

4.4.2 Rimpatrio di un veicolo non riparato sul posto

Se una riparazione si rivela impossibile o inappropriata sul luogo del sinistro, il TCS organizza il rimpatrio del veicolo in Svizzera.

4.4.2.1 Prestazione

Le spese inerenti (compreso il deposito a partire dall'annuncio del sinistro) sono prese a carico fino a concorrenza del valore attuale del veicolo dopo il sinistro e a condizione che il veicolo sia riparato entro due mesi a decorrere dalla consegna del veicolo in Svizzera. È richiesta la copia della fattura di riparazione.

Le spese di ricerca del guasto (diagnosi/preventivo), le spese di riparazione sul posto e i dazi doganali sono esclusi.

Il TCS esclude ogni responsabilità relativa ai beni personali lasciati nel veicolo.

4.4.2.2 In caso di mancata riparazione del veicolo

Entro il termine sopracitato, il TCS si riserva il diritto di fatturare al beneficiario le spese di rimpatrio. Se il rimpatrio è effettuato su richiesta dell'assicurazione-veicolo del beneficiario, le relative spese sono a carico della predetta assicurazione e le saranno interamente fatturate.

4.4.2.3 Deposito

Prima di ogni trasporto, il TCS si riserva il diritto di richiedere in anticipo una garanzia o un deposito di CHF 1000.– in contanti, in particolare se la distanza è notevole o se il TCS ritiene che una riparazione in Svizzera sia incerta. Su presentazione della fattura di riparazione, l'importo dato in garanzia sarà restituito al beneficiario.

4.4.3 Abbandono e sdoganamento del veicolo

Se il veicolo non è rimpatriato in Svizzera perché è fuori uso a seguito di un incidente o di un guasto grave, può essere lasciato all'amministrazione doganale del paese in cui si trova. In questo caso, il TCS s'incarica delle pratiche amministrative e si assume l'insieme delle spese corrispondenti, in particolare le spese di rottamazione, le tasse ed i diritti relativi alla carcassa.

Le spese di custodia sono prese a carico dal TCS dal momento in cui entra in possesso di tutti i documenti necessari per procedere alla rottamazione.

4.5 Prestazioni in caso d'inabilità del conducente

In caso di malattia grave, ferite gravi in seguito ad un incidente, complicazioni gravi in caso di gravidanza, scomparsa o decesso di un beneficiario posto alla guida di un veicolo assicurato secondo l'art. 1.3.1, il TCS mette a disposizione un autista per il rimpatrio del veicolo e dei suoi passeggeri domiciliati in Svizzera. In alternativa, prende a carico le spese di viaggio di un beneficiario o di una persona incaricata dal beneficiario, previa autorizzazione del TCS. Le spese di carburante e del pedaggio autostradale sono a carico del titolare.

4.6 Prestazioni non coperte

Se il veicolo è utilizzato per il trasporto commerciale di persone o di merce o se animali domestici viaggiano con il beneficiario, questi rimangono sotto la responsabilità del titolare e non è concessa prestazione alcuna. Gli eventuali costi supplementari che possono derivare non sono presi a carico dal TCS, TAS o Assista.

4.7 Come procedere

Al verificarsi dell'evento, il beneficiario deve avvisare immediatamente la Centrale d'intervento ETI e del TCS secondo quanto previsto dall'art. 1.8.

Telefono: +41 22 417 22 20
 Fax: +41 22 417 22 02
 E-mail: eti@tcs.ch

I giustificativi necessari, quali in particolare la copia della fattura di riparazione effettuata in Svizzera o all'estero, il rapporto di polizia o la constatazione amichevole, la copia della polizza assicurativa del veicolo, dovranno essere indirizzati a:
 TCS Assicurazioni SA, Sinistri ETI,
 casella postale 820, 1214 Vernier/GE

Ulteriori giustificativi potranno essere richiesti in base alla tipologia dell'evento.

5 Protezione giuridica

La protezione giuridica viene accordata con copertura Europa o Mondo, esclusa la Svizzera, in base alle seguenti disposizioni, salvo per eventi accaduti nell'ambito di attività regolari e abituali.

5.1 Eventi coperti

5.1.1 Richiesta da parte di un beneficiario di risarcimento danni nei confronti di un terzo responsabile extra-contrattualmente o della sua assicurazione responsabilità civile in seguito ad uno dei seguenti eventi avvenuti all'estero:

- 5.1.1.1 incidente subito in qualità di pedone, ciclista, ciclomotorista o passeggero di un veicolo privato o di un mezzo di trasporto pubblico, oppure nella pratica di uno sport (competizione esclusa);
 - 5.1.1.2 incidente subito in qualità di detentore o conducente di un veicolo privato secondo l'art. 1.3.1 o in qualità di conducente di un veicolo a motore noleggiato in previsione di o durante un viaggio, o preso in prestito in loco da un beneficiario.
- Nell'ambito del Libretto ETI Famiglia, queste prestazioni sono concesse anche ai passeggeri domiciliati in Svizzera secondo l'art. 1.2.3;
- 5.1.1.3 aggressione fisica che ha causato lesioni corporali, rapina, o furto degli effetti personali di viaggio o del veicolo privato secondo l'art. 1.3.1 di cui è rimasto vittima.

5.1.2 Controversie consecutive a domande d'indennizzo di un beneficiario rivolte alle proprie assicurazioni private svizzere o ad istituti di assicurazione pubblici svizzeri in seguito ad un evento previsto all'art. 5.1.1.

5.1.3 Controversie derivanti da uno dei seguenti contratti conclusi da un beneficiario in previsione di o durante un viaggio all'estero:

- 5.1.3.1 noleggio o presa in prestito di un veicolo secondo l'art. 1.3.1;
- 5.1.3.2 contratto di viaggio a prezzo forfetario o locazione temporanea di un appartamento di vacanza (massimo tre mesi);
- 5.1.3.3 trasporto del veicolo privato secondo l'art. 1.3.1;
- 5.1.3.4 riparazione del veicolo privato secondo l'art. 1.3.1 in seguito ad un guasto avvenuto all'estero, a condizione che l'origine della violazione pretesa o effettiva di un obbligo contrattuale sia sopravvenuta durante il periodo di validità del Libretto ETI.

5.1.4 Difesa di un beneficiario davanti alle autorità penali o amministrative in seguito a:

- 5.1.4.1 una violazione pretesa o effettiva della legislazione straniera sulla circolazione stradale in quanto conducente di un veicolo secondo l'art. 1.3.1 o di un veicolo a motore noleggiato in previsione di o durante un viaggio, oppure preso in prestito in loco da un beneficiario;

5.1.4.2 un delitto commesso per negligenza nello stesso ambito o nella pratica di un'attività sportiva secondo l'art. 5.1.1.1.

5.2 Eventi non coperti (complemento dell'art. 1.6: Esclusioni generali)

- 5.2 La protezione giuridica non è concessa:
- 5.2.1 per i casi non previsti all'art. 5.1;
- 5.2.2 per le misure di protezione giuridica da intraprendere al di fuori della validità territoriale del Libretto ETI;
- 5.2.3 qualora il beneficiario sia oggetto di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi (tale difesa incombe alla sua assicurazione responsabilità civile);
- 5.2.4 allorché il beneficiario era sprovvisto della licenza di guida richiesta;
- 5.2.5 allorché il veicolo secondo l'art. 1.3.1 serviva per il trasporto commerciale di persone o di merci;
- 5.2.6 in caso di pretese di un beneficiario contro un altro beneficiario (salvo pretese del titolare contro altro beneficiario) o contro la propria assicurazione responsabilità civile in caso di conflitto d'interessi;
- 5.2.7 in caso di pretese di un beneficiario derivanti dal Libretto ETI e dirette contro il TCS, TAS o Assista, nonché contro avvocati, esperti o altri mandataria da essi incaricati o dal beneficiario.

5.3 Prestazioni

- Il Libretto ETI assume fino a concorrenza di CHF 250 000.– per evento per ETI Europa e di CHF 50 000.– per evento per ETI Mondo:
- 5.3.1 spese e onorari di avvocato;
- 5.3.2 spese per perizie richieste da Assista, dall'avvocato del beneficiario o dal tribunale;
- 5.3.3 spese ed emolumenti di giustizia a carico del beneficiario;
- 5.3.4 indennità giudiziarie che il beneficiario deve pagare alla controparte; se simili indennità sono attribuite al beneficiario, esse spettano ad Assista fino a concorrenza dell'importo delle proprie prestazioni;
- 5.3.5 spese di traduzione e di legalizzazione necessarie;
- 5.3.6 spese d'incasso degli importi attribuiti al beneficiario;
- 5.3.7 cauzioni penali (a titolo di anticipo);
- 5.3.8 spese di pratica Assista.

5.4 Prestazioni non coperte

- Non vengono prese a carico:
- 5.4.1 le multe;
- 5.4.2 il risarcimento dei danni;
- 5.4.3 le perdite di cambio o perdite di valore sugli importi attribuiti o sulle cauzioni;
- 5.4.4 le spese spettanti all'assicurazione responsabilità civile del beneficiario.

14

15

5.5 Come procedere

5.5.1 Annuncio

Il caso giuridico per il quale il beneficiario intende usufruire delle prestazioni di Assista, deve essere comunicato senza indugio a:
Assista TCS SA, Sinistri ETI, casella postale 820, 1214 Vernier/GE

5.5.2 Gestione

Assista informa il beneficiario dei suoi diritti ed intraprende tutte le operazioni necessarie in difesa dei suoi interessi.

Ad eccezione dei casi previsti all'art. 5.5.3, Assista si riserva il diritto di agire da sola.

Il beneficiario le fornisce tutte le informazioni e le procure necessarie; inoltre deve fornire tutti i documenti e i mezzi di prova disponibili.

Allorché il negoziato è gestito da Assista, il beneficiario si astiene da ogni tipo d'intervento. Non conferisce alcun mandato, non avvia nessuna procedura giudiziaria e non conclude transazioni che comportino obblighi per Assista.

5.5.3 Scelta dell'avvocato

Nel caso in cui occorra nominare un avvocato all'estero, in vista di un procedimento giudiziario o amministrativo, in caso di conflitto d'interessi, o se Assista lo considera opportuno per altre ragioni, un avvocato viene designato di comune accordo tra Assista ed il beneficiario, in funzione dei bisogni all'estero o in Svizzera; in caso di non intesa, il beneficiario propone tre avvocati tra i quali Assista sceglie.

Nei casi urgenti (ferite gravi, arresto, sequestro del veicolo privato secondo l'art. 1.3.1 per il Libretto ETI «motorizzato», ecc.), il beneficiario ha il diritto d'incaricare direttamente un avvocato all'estero, a condizione d'informarne subito Assista.

5.5.4 Procedura arbitrale

In caso di divergenza d'opinione tra il beneficiario ed Assista in merito al regolamento del sinistro coperto, oppure se Assista rifiuta la sua prestazione per una misura che considera priva di probabilità di successo, Assista motiva senza indugio, per iscritto, la soluzione che propone e informa il beneficiario del suo diritto di ricorrere, entro 90 giorni, al procedimento arbitrale seguente:

il beneficiario ed Assista designano di comune accordo un giurista in funzione dei bisogni all'estero o in Svizzera (per es. un avvocato, un giudice, ecc.) in qualità di arbitro unico. Questi decide, di norma, sulla base di un solo scambio informale di scritti, ed imputa le spese di procedura alle parti in funzione del risultato. Inoltre, le norme del diritto cantonale

e del Concordato sull'arbitrato sono applicabili, in particolare in caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro unico. Quando Assista rifiuta la sua prestazione per una misura che considera priva di probabilità di successo, il beneficiario può – direttamente oppure dopo il procedimento arbitrale – intraprendere a sue spese i passi che ritiene utili. Assista gli rimborserà le spese (nell'ambito delle prestazioni elencate all'art. 5.3) se il risultato così ottenuto sarà in sostanza migliore della soluzione proposta inizialmente da Assista o di quella derivante dalla sentenza dell'arbitro.

6.1 Centrale d'intervento ETI

La Centrale d'intervento ETI è a disposizione dei beneficiari del Libretto ETI 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. Oltre agli interventi descritti nei capitoli precedenti, dispensa le seguenti informazioni:

6.1.1 il TCS fornisce ai beneficiari prima della loro partenza e su loro richiesta, informazioni relative ai paesi, ossia sulle formalità doganali, sulla valuta e le vaccinazioni;

6.1.2 nell'ambito di un evento coperto dal Libretto ETI, il TCS s'incarica, su richiesta di un beneficiario, di informare la famiglia o il suo datore di lavoro sulla natura del problema e dei provvedimenti adottati. Il Gruppo TCS esclude ogni responsabilità per qualsiasi eventuale danno diretto o indiretto che risulta dalle informazioni dispensate.

6.2 Medi-Service

Quando si presentano problemi medici nel corso di un viaggio, il TCS sostiene i beneficiari del Libretto ETI nel seguente modo:

6.2.1 il TCS indica il nome di un medico o di un ospedale nelle vicinanze del luogo di soggiorno;

6.2.2 il TCS dispensa, in collaborazione con medici terzi, una prima consulenza medica;

6.2.3 il TCS aiuta nella traduzione delle indicazioni relative alla posologia di farmaci, nonché delle ricette o certificati medici;

6.2.4 se il beneficiario constata che gli mancano farmaci d'importanza vitale, il TCS organizza e prende a carico le spese d'invio di tali farmaci (senza prendere a carico i costi dei farmaci stessi), sempre che la legislazione internazionale sul trasferimento dei farmaci lo consenta.

Il Gruppo TCS esclude ogni responsabilità per qualsiasi eventuale danno diretto o indiretto risultante da tale servizio.

6.3 Assistenza per il blocco delle tessere

6.3.1 In caso di furto o perdita di carte (art. 6.3.2) nonché di documenti d'identità e telefoni cellulari (art. 6.3.2), il TCS dispensa consigli pratici per il blocco. Esso fornisce in particolare il numero di telefono dell'istituto interessato (emittente di tessere, banca, posta, operatore, ecc.).

6.3.2 Questo servizio include tutte le tessere di credito, bancarie e di pagamento emesse in Svizzera ed intestate a nome del beneficiario e le schede SIM di telefoni cellulari registrati presso un operatore svizzero (Swisscom, Sunrise, ecc.) a nome del beneficiario.

Il Gruppo TCS esclude ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti risultanti da questo servizio.

6.4 Home-Assistance

6.4.1 Qualora, durante il viaggio di un beneficiario, si verificano situazioni di emergenza presso il suo domicilio fisso in Svizzera in seguito ad un furto, incendio, danni causati dall'acqua o dalle forze della natura, nonché in caso di rottura di vetro, il TCS fornisce il numero di telefono di un artigiano competente per risolvere la situazione d'emergenza dall'estero. È il beneficiario a rivolgersi all'artigiano e quest'ultimo adotta le necessarie misure d'emergenza per evitare che si producano ulteriori danni. Le spese di riparazioni d'emergenza sono rimborsate, a titolo sussidiario, fino a concorrenza di CHF 500.– per evento su presentazione delle fatture. L'artigiano indirizza la fattura direttamente al beneficiario. Sono escluse le spese che rientrano nella garanzia, nella franchigia, in un contratto d'assistenza post-vendita o di manutenzione.

6.4.2 Qualora l'evento richieda la presenza di un beneficiario per una durata limitata, le sue spese di viaggio verso il domicilio e di ritorno nel luogo di soggiorno (biglietto del treno, aereo in classe economica) sono prese a carico dal TCS. In ogni caso, lo spostamento deve essere organizzato con l'accordo preventivo del TCS.

Il Gruppo TCS esclude ogni responsabilità per i danni provocati dall'impossibilità di contattare l'artigiano, nonché per i danni diretti o indiretti e conseguenti che potrebbero prodursi durante o dopo il lavoro dell'artigiano.

16

17

Glossario

Attività regolari e abituali

I tragitti di andata e ritorno per recarsi sul posto di lavoro, gli spostamenti legati alla vita quotidiana, ecc., cioè qualsiasi spostamento non avente carattere straordinario, quali i viaggi per le vacanze.

Danni causati dalle forze naturali

Fenomeno naturale, improvviso e non abituale, che riveste il carattere di una catastrofe. L'evento che causa il danno è provocato da processi geologici e meteorologici.

Domicilio

Luogo in cui il beneficiario risiede stabilmente.

Guasto

Ogni disfunzione improvvisa e imprevista del veicolo assicurato, a seguito di un malfunzionamento elettrico o meccanico, che rende impossibile un proseguimento o uno spostamento, o a causa del quale la continuazione del viaggio non è più conforme alla legge.

Impresa temeraria

Attività durante la quale il beneficiario si espone ad un pericolo particolarmente grande senza prendere – o senza essere in misura di prendere – i provvedimenti destinati a ridurre il rischio a dimensioni ragionevoli.

Incidente della persona

Evento improvviso, imprevedibile e non intenzionale risultante da un fattore esterno inconsueto e dannoso per il corpo umano.

Incidente di veicolo a motore

Danno al veicolo a motore assicurato causato da un evento esterno improvviso e violento che rende impossibile qualsiasi spostamento, o a causa del quale lo spostamento non è più conforme alla legge. Sono in particolar modo prese in considerazione una collisione, un incendio, un ribaltamento, una caduta, un affondamento o uno sprofondamento nelle acque.

Malattia grave/ferite gravi dovute ad un incidente

Alterazione rilevante della salute, che richiede cure continue, nonché interventi terapeutici in vista di una guarigione.

Malattia persistente

Ogni malattia psichica o fisica precedente alla prenotazione e/o all'inizio del viaggio, che provoca dolori o danneggiamento grave della normale mobilità, così come uno stato che ha dato luogo ad un trattamento o ad un ricovero ospedaliero durante i sei mesi precedenti alla prenotazione e/o all'inizio del viaggio.

Scomparsa

Scomparsa di una persona a seguito di un evento che, in maniera involontaria, l'ha messa in una situazione di pericolo imminente dalla quale non può uscire senza l'intervento di un terzo.

Trasporti pubblici

Mezzi di trasporto statali che circolano regolarmente in funzione di un orario e per i quali è necessario acquistare un titolo di trasporto. I taxi e le macchine da noleggio non rientrano in questa categoria.

Viaggio

Ogni spostamento del beneficiario, salvo per spostamenti accaduti nell'ambito di attività regolari e abituali, che comprenda almeno una notte lontano dal proprio domicilio.

Viaggio di gruppo

Viaggio di più di due persone che non vivono nella stessa economia domestica.



Questi club automobilistici sono al vostro servizio durante i vostri viaggi all'estero.



a member of

